

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSISIO, BALOCCHI, BALLAMAN, BAMPO, COMINO, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO, MAZZETTO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, GUBETTI, DEVECCHI, MALVEZZI, BISTAFFA, PIERGIOORGIO MARTINELLI, GHIROLDI, GRUNETTI, BORGHEZIO, MICHIELON, GNUTTI, FRANZINI TIBALDEO, CERESA, BERNARDELLI, ONGARO, GRATI-COLA, TAGINI, BONAFINI, MENEGON, ARRIGHINI, FOLGIATO, CAVALIERE, FLEGO, BALDI, FONTAN, PORTA, CALDEROLI, DOZZO, RAVETTA

Disposizioni in materia di abuso di posizione dominante nei rapporti tra imprese

Presentata il 31 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della abnorme dilazione dei pagamenti, che interessa specificamente le imprese italiane, attiene senz'altro alle tematiche proprie della disciplina della concorrenza.

La dilazione dei pagamenti rappresenta infatti una delle pratiche da cui è possibile desumere l'esistenza di un abuso di posizione dominante, configurandosi come uno di quei comportamenti di natura vessatoria che l'impresa in posizione dominante sul mercato è in grado di realizzare per imporre oneri ingiustificati ai suoi fornitori, specie verso aziende medio-piccole le quali, di fatto,

vengono utilizzate come finanziatrici dei propri clienti.

Considerata la struttura fortemente concentrata del mercato italiano è di particolare necessità l'introduzione di questa legge nell'ordinamento. La diffusa prassi della abnorme dilazione è infatti l'immediata conseguenza di un mercato scarsamente competitivo.

A livello europeo solo l'impresa italiana soffre di un ritardo nei pagamenti superiore ai 30-40 giorni, ossia il « tempo tecnico » necessario per l'effettuazione in base ai normali criteri di ragionevolezza e correttezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Costituisce abuso di posizione dominante ai fini di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comportamento di una impresa in grado di agire indipendentemente dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudiziali.

2. L'esistenza dell'abuso ai sensi del comma 1 è presunta, salvo prova contraria, quando un'impresa in posizione dominante impone ad altra impresa termini di pagamento superiori a tre mesi dalla data di fornitura di beni o prestazioni, ovvero impone condizioni di pagamento tali da comportare violazione dell'articolo 1175 del codice civile, ovvero, di fatto, effettua il pagamento oltre i tre mesi.

ART. 2.

1. In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza prevista dalla relativa fattura, si applica obbligatoriamente una penalità per ritardato pagamento. È nullo ogni diverso accordo tra le parti.

2. Le condizioni di vendita indicate nella fattura specificano l'ammontare della penale prevista in caso di ritardato pagamento.

3. L'ammontare della penale per ritardato pagamento non può essere inferiore al doppio del tasso d'interesse legale vigente alla data prevista sulla fattura per l'effettuazione del pagamento.